



COMUNE DI ACQUARO

(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA

Determina n.3 in data 19/01/2021	OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (12 ORE SETTIMANALI) DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CAT. D – POS.EC. D1) DA INSERIRE NELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA.
-------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.74/2020, avente ad oggetto "Approvazione programmazione del fabbisogno del personale 2021/2023, con la quale è stata programmata l'assunzione a tempo determinato e parziale a 12 ore di un Istruttore direttivo, categoria D, per la durata di anni tre;

DATO ATTO che non sussistono vincitori o idonei di graduatorie vigenti presso l'Ente con i quali stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 65/01;

RICHIAMATO l'articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che : "1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel

rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato (4). 2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN (5). 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 APRILE di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. (6) 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (7). 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. [5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato

secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.] (8) [5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.] 5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato .5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto (11);

DATO ATTO

- che si ritiene opportuno procedere all'assunzione a tempo determinato e part-time a 12 ore di n. 1 Istruttore contabile categoria D, per tre anni, per esigenze temporanee legate alla mancanza di personale comunale da utilizzare allo scopo e nelle more dell'attivazione delle necessarie misure assunzionali;
- che non sussistono graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato da cui attingere per le assunzioni di cui sopra;

DATO ATTO che

- l'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, prescrive che le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- che la legge 114/2014 (articolo 11, comma 4bis) ha previsto che tali limitazioni non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, articolo 1, della legge 296/2006. Anche per gli enti virtuosi, in ogni caso, c'è il vincolo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- Per le amministrazioni che nel 2009 non abbiano sostenuto spese per lavoro flessibile il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per la stessa finalità nel triennio 2007 - 2009;
- La spesa media sostenuta dal Comune di Acquaro nel triennio di riferimento è modestissima e finisce con l'escludere del tutto la possibilità di avvalersi di contratti di

lavoro flessibile, penalizzando di fatto l'Ente che essendo virtuoso, aveva limitato al minimo l'utilizzo dei contratti a tempo determinato;

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti - Sezione Autonomie, espresso nella sentenza n.1/2017 che consente, in assenza di spesa storica, di definire, sulla base delle effettive esigenze strettamente necessarie un nuovo limite di spesa che dovrà essere poi rispettato anche per gli anni futuri;

CONSIDERATO che la Sezione della Autonomie, quindi, nella deliberazione n. 1/2017 legittima il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi hanno fatto ricorso nel triennio 2007 - 2009, purchè con motivato provvedimento si proceda a effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'articolo 36, commi 2 e seguenti, del Dlgs 165/2001 per far fronte a un servizio essenziale.; la spesa così determinata sarà a sua volta il parametro finanziario per gli anni successivi;

RICHIAMATA la recentissima deliberazione n. 3/2018/PAR della Corte dei Conti - Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia la quale ha sostenuto che nel caso in cui la spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile o a tempo determinato sia irrisoria sia possibile l'applicazione, al caso di specie, del sopra riportato principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie con deliberazione 1/SEZAUT/2017, ritenendo che *“sarebbe difficile ipotizzare una ragionevole lettura della norma che impedendo il ricorso a forme di flessibilità necessarie a garantire i servizi essenziali agli Enti che nell'anno o nel triennio considerati non avessero speso somme considerevoli di fatto andasse a sanzionare proprio gli Enti che in passato avevano mantenuto un comportamento più virtuoso”*. *“Particolare attenzione, in questo contesto, meritano gli enti di minori dimensioni, che, per l'esiguità delle risorse umane a disposizione, risultano particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile (si pensi, ad es., all'ipotesi di un congedo per maternità), cui non riescono a far fronte attraverso rimedi gestionali alternativi, con conseguente rischio di compromissione delle funzioni o dei servizi di natura essenziale”*;

RICHIAMATA la deliberazione n. 15/Sezione Autonomie/2018 del 24/07/2018 ad oggetto”APPLICABILITÀ DELL'ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. N. 78/2010 AGLI ENTI LOCALI CHE ABBIANO SOSTENUTO SPESE PER CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE, NEL 2009 O NEL TRIENNIO 2007/2009 PER IMPORTI IRRISORI INIDONEI A COSTITUIRE PARAMETRO DI RIFERIMENTO ASSUNZIONALE., laddove si legge: “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei

presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.

RITENUTO pertanto applicarsi tale principio di diritto al caso in esame, trattandosi oltre tutto di un servizio essenziale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 24/2011, come da ultimo modificata con delibera n. 84/2019, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 74/2020 con la quale veniva dato espresso indirizzo al Responsabile competente di procedere alla selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato part-time a 12 ore di n. 1 Istruttore contabile, categoria d;

Considerato che le necessità operative relative alle funzioni di competenza, impongono un'accelerazione nelle procedure relative per la formazione di una graduatoria utile per l'assunzione temporanea delle unità occorrenti;

DATO ATTO che deve essere:

- approvato l'avviso pubblico, contenente le informazioni necessarie ai concorrenti interessati per presentare domanda e per consentire l'espletamento della relativa selezione;
- nominata la commissione giudicatrice della selezione;

RITENUTO di provvedere in merito

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal DPR 30.10.1996, n. 693, e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 368/2001;

Visto l'art. 50 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Di indire una Pubblica Selezione per la formazione di una graduatoria utile all'assunzione a tempo determinato, per la durata di anni tre, di n.1 Istruttore contabile, da assegnare all'area economica finanziaria, categoria d, posizione economica dl, part time a 12 ore settimanali;

Di approvare il relativo bando “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (12 ORE SETTIMANALI) DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CAT. D – POS.EC. D1) DA INSERIRE NELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA.”, il cui testo è allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, sub lettera A).

Di approvare, altresì, lo schema di domanda di partecipazione a selezione pubblica, il cui testo è allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, sub lettera B).

Di riservarsi di nominare la commissione giudicatrice con successivo atto e, comunque, entro la

scadenza dei termini per la partecipazione al concorso e di dare atto che ai componenti interni della stessa non compete alcun compenso.

Di dare atto che le risorse finanziarie relative alle eventuali e successive assunzioni a tempo determinato e part time, trovano copertura entro la disponibilità di quanto previsto sui capitoli di bilancio relativo alle competenze stipendiali e relativi oneri contributivi stanziati negli interventi di spesa per il personale dell'area finanziaria.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Di dare atto, altresì, che la presente ed il bando allegato verranno pubblicati sull'Albo pretorio on line, sul sito web istituzionale nella sezione Concorsi, per la durata di 15 giorni;

Di inviare il presente atto al Settore finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Area

Prof. Viola Saverio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li 19/01/2021

Il Responsabile dell'Area
Prof. Viola Saverio